

IACP di Napoli in liquidazione

DECRETO COMMISSARIALE N. 49 DEL 08/06/2026

NALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCILIATIVO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS. N. 546/1992, RELATIVO ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017 E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL RELATIVO PIANO DI RATEIZZAZIONE.

****

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO

- il vigente statuto degli IACP della Campania i.l.

- il Decreto del Presidente della Regione Campania n. 36 dell'8 maggio 2024 di nomina del nuovo commissario straordinario per la liquidazione degli IACP della Campania, valido ed efficace dalla notifica del 16 maggio 2024;

PREMESSO CHE

- il Comune di Napoli notificava a IACP di Napoli in liquidazione l'avviso di accertamento IMU n. 883626/3 del 05.12.2022, relativo all'annualità d'imposta 2017, contestando il mancato pagamento dell'imposta in relazione a immobili censiti in categorie catastali diverse da quelle abitative;

- avverso il predetto avviso l'Ente proponeva ricorso, contestando il mancato riconoscimento dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali e per le relative pertinenze ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

- in particolare, l'Ente sosteneva che numerose unità immobiliari censite nelle categorie catastali C/2 e C/6 costituissero pertinenze di alloggi sociali e fossero pertanto equiparabili all'abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU;

- il giudizio veniva instaurato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania ed iscritto al R.G.A. n. 4063/2024;

- nel corso del contenzioso l'Ente produceva articolata documentazione tecnico-patrimoniale nonché ulteriori approfondimenti istruttori finalizzati a dimostrare la sussistenza del vincolo pertinenziale degli immobili oggetto di contestazione;

DATO ATTO CHE

- all'esito delle interlocuzioni intercorse tra le parti e delle verifiche tecniche svolte, il Comune di Napoli riconosceva l'esenzione per una significativa quota degli immobili individuati dall'Ente quali pertinenze di alloggi sociali;

- nel corso del giudizio la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania invitava le parti a valutare una definizione conciliativa della controversia, al fine di favorire una composizione bonaria della lite ed evitare l'ulteriore prosecuzione del contenzioso;

- in adesione all'invito formulato dal Collegio giudicante e tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, le parti avviavano le necessarie interlocuzioni finalizzate alla definizione conciliativa della controversia;

- in data 26 maggio 2026 veniva sottoscritto accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992;

- con tale accordo l'imposta dovuta per l'annualità 2017 veniva rideterminata in € 485.287,22, le sanzioni in € 72.793,08 e gli interessi in € 87.386,40, per un importo complessivo pari ad € 645.466,70;

- veniva altresì previsto il pagamento dell'importo di € 8.000,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado, con compensazione integrale delle spese del giudizio di appello;

- l'accordo contempla la possibilità di corrispondere le somme dovute mediante rateizzazione nel numero massimo consentito dalla normativa tributaria, pari a n. 16 rate trimestrali;

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ENTE.
Codice Doc: 50-A9-29-E8-4B-57-5D-50-6B-19-54-52-AD-77-AE-05-97-5E-E5-74
Proponente/responsabile dell'istruttoria:Avv Giuliano Palagi, Matricola - Data sottoscrizione 08/06/2026 17.05.31 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005)Avv Giuliano Palagi, Matricola - Data sottoscrizione 08/06/2026 17.05.31 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.

- la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, con dispositivo n. 2489/2026 del 01.06.2026, dichiarava estinto il giudizio per intervenuta conciliazione, con compensazione delle spese di tale grado di giudizio;

CONSIDERATO

- che la pretesa tributaria originariamente avanzata dal Comune di Napoli era fondata su un'imposta accertata pari ad € 1037.352,02 comprensivo di sanzioni ed interessi ;

- che, per effetto dell'attività istruttoria svolta dall'Ente e del riconoscimento delle esenzioni rivendicate in giudizio, è stato ottenuto un abbattimento dell'imposta pari ad € 391.885,32;

- che la definizione conciliativa ha consentito di conseguire un significativo risparmio fiscale rispetto alla pretesa originariamente avanzata dal Comune di Napoli, nonché di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dalla normativa tributaria per l'ipotesi di conciliazione giudiziale;

- come per legge con nota prot . 1042 del 8/06/2026 è stata formulata richiesta di parere al Revisore unico

- che l'efficacia dell'accordo conciliativo e la conseguente esecuzione degli obblighi da esso derivanti sono sospensivamente condizionati all'acquisizione del parere favorevole del Revisore Unico dell'Ente;

- che la rateizzazione concessa nel numero massimo previsto dalla legge consente una sostenibile programmazione finanziaria degli esborsi a carico della gestione liquidatoria;

- che la definizione della controversia appare conforme ai principi di economicità, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, consentendo la chiusura definitiva del contenzioso relativo all'annualità 2017 ed eliminando ogni alea connessa alla prosecuzione del giudizio ;

RITENUTO

pertanto di approvare l'accordo conciliativo sottoscritto con il Comune di Napoli e di autorizzare l'esecuzione del relativo piano di rateizzazione alle condizioni previste nell'accordo medesimo;

DECRETA

1. di approvare nei sensi e nei termini sopra precisati l'accordo conciliativo intervenuto fuori udienza tra i legali di IACP di Napoli in liquidazione e il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, relativo all'avviso di accertamento IMU n. 883626/3 del 05.12.2022 concernente l'annualità d'imposta 2017;

2. di prendere atto che, per effetto dell'accordo conciliativo, l'importo complessivamente dovuto dall'Ente è stato determinato in € 653.466,70, di € di cui € 645.466,70 a titolo di imposta, sanzioni ed interessi ed € 8.000,00 a titolo di spese del giudizio di primo grado a fronte di € 1037.352,02 (di cui 700.878,20 a titolo di imposta, € 210.263,46 a titolo di sanzioni ed € 126.210,36 a titolo di interessi) con un abbattimento complessivo dell'imposta pari ad € 391.885,32;

3. di dare atto che la definizione conciliativa ha consentito il riconoscimento dell'esenzione per una rilevante quota di immobili pertinenziali ad alloggi sociali e il conseguente abbattimento dell'imposta originariamente accertata;

4. di impegnare la complessiva somma di € 653.466,70 sul Cap di bilancio n. 757 annualità 2026, da liquidare detta somma in favore della Tesoreria del Comune di Napoli nei tempi successivi all'acquisizione del parere di regolarità contabile;

5. di autorizzare l'esecuzione del piano di rateizzazione allegato all'accordo conciliativo, articolato in n. 16 rate trimestrali, secondo le modalità e le scadenze ivi previste;

6. di dare atto che il giudizio iscritto al R.G.A. n. 4063/2024 è stato dichiarato estinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania per intervenuta conciliazione;

7. di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;

9. di disporre le pubblicazioni di legge.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Avv. Giuliano Palagi

Firenze/Napoli, 08/06/2026

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ENTE.
Codice Doc: 50-A9-29-E8-4B-57-5D-50-6B-19-54-52-AD-77-AE-05-97-5E-E5-74
Proponente/responsabile dell'istruttoria:Avv Giuliano Palagi, Matricola - Data sottoscrizione 08/06/2026 17.05.31 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005)Avv Giuliano Palagi, Matricola - Data sottoscrizione 08/06/2026 17.05.31 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.